

REGOLAMENTO

ACCESSI E PASSI CARRABILI

Deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 04/04/2020 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2024

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane del Comune di Carcare, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo regolamento di attuazione, dal T.U.EE.LL. decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dello Statuto del Comune di Carcare.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Autorizzazione: provvedimento atto all'apertura di un accesso su di una strada urbana ed extraurbana comunale;

Concessione: atto amministrativo che concede l'occupazione del suolo stabilendone gli obblighi, i diritti ed il canone in capo al concessionario;

Nulla osta: parere tecnico preventivo al rilascio dell'autorizzazione e della concessione da parte del competente ufficio tecnico comunale;

Occupazione permanente: occupazione del suolo di durata non inferiore all'anno.

Occupazione temporanea: occupazione del suolo di durata inferiore all'anno.

Accesso: immissione da una strada privata o da un'area privata laterale su di una strada ad uso pubblico;

Passo carrabile: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 37, del Codice della Strada e dell'articolo 44, comma 4 del decreto legislativo n. 507/1993, manufatto costituito da costituito da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, o l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 2 bis - TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI", "ACCESSI CARRABILI" o "A RASO". Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti

dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.

La categoria dei "PASSI CARRABILI" ricomprende, pertanto, a titolo esemplificativo, quelli costituiti: dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso; dal semplice smusso del marciapiede; dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale; da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata; da una modifica del piano stradale; da un manufatto che occupa l'area pubblica; dall'interruzione del marciapiede (anche privato e soggetto a pubblico passaggio); dall'interruzione di un'aiuola. Sono "ACCESSI CARRABILI" O "A RASO" quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei PASSI CARRABILI sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico. Quindi nella categoria degli "ACCESSI CARRABILI" o "A RASO" sono da ricomprendere quelli: costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile; che si aprono direttamente su suolo pubblico; arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso; aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE

La costruzione di un accesso, a norma del presente Regolamento, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune di Carcare.

L'occupazione permanente di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune di Carcare all'autorizzazione all'apertura dell'accesso carrabile.

L'istanza deve essere presentata da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile oppure, nei casi di proprietà in comunione, da tutti i partecipanti alla comunione oppure dal nominato delegato mandatario. Qualora la proprietà sia condominiale, la domanda deve essere presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina.

Per i condomini per i quali non sussiste l'obbligo di un amministratore, la richiesta deve essere avanzata da tutti i condomini oppure da uno di essi purché sia presente in allegato l'elencazione di tutti i soggetti coinvolti con indicazione della del loro assenso per iscritto.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 4 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

L'occupazione del suolo pubblico, in caso di istruttoria positiva, viene assentita per un massimo di anni 29.

Nell'autorizzazione/concessione debbono essere indicati:

- data di rilascio;
- durata e data di fine occupazione;
- tipologia e modalità di occupazione;
- importo del canone e le relative modalità e termini di pagamento;

Salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale, il concessionario, al termine della concessione, è obbligato al ripristino delle condizioni iniziali ed alla riparazione di eventuali danni.

Art. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

L'autorizzazione/concessione viene rilasciata oppure negata entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dall'Ufficio protocollo del Comune. Ogni diniego deve essere adeguatamente motivato.

L'autorizzazione/concessione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

Non sono ammissibili domande di rilascio dell'autorizzazione/concessione che risulti incompleta errata o priva degli allegati previsti.

Art. 6 - PASSI CARRABILI GIÀ AUTORIZZATI

I passi carrabili che siano già stati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti al rilascio di un'ulteriore autorizzazione, sino alla scadenza.

I passi carrabili già autorizzati devono comunque essere segnalati con idoneo cartello rifrangente, con punzonatura indicante il numero di concessione e l'anno di rilascio, ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Gli accessi già autorizzati, che presentano segnaletica non conforme alle disposizioni di cui sopra, verranno sanzionati ai sensi dell'art.22 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alla scadenza dell'autorizzazione (entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza) il titolare dovrà presentare istanza di rinnovo in marca da bollo come previsto dall'art.7 del presente Regolamento che verrà valutata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, conformemente all'art.22 del Codice della Strada e all'art.46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Coloro che utilizzino od intendano utilizzare gli accessi sulle strade comunali e delle altre strade così come indicato negli articoli 1 e 2, devono presentare apposita domanda di autorizzazione presso l'ufficio protocollo del Comune di Carcare o tramite posta elettronica certificata.

L'autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi non a raso o che implicano un'interruzione del marciapiede, anche se privato ad uso pubblico, mentre per gli accessi a raso l'autorizzazione può

essere richiesta a discrezione del titolare che, qualora intenda usufruirne dovrà corrispondere il canone annuale e diritti di istruttoria.

Non possono essere autorizzati accessi carrabili, ad una distanza dalle intersezioni inferiore a metri 12.

La strada prospiciente agli accessi carrabili a raso non autorizzati, resta nella disponibilità dell'Ente proprietario che potrà predisporre la segnaletica stradale idonea a tutelare il pubblico interesse.

La domanda dovrà essere presentata in marca da bollo e contenere le generalità nonché il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto.

Se il passo carrabile non sia già esistente, l'istanza dovrà contenere anche:

- la documentazione tecnica a firma di un professionista qualificato che ne indichi i lavori che dovranno essere eseguiti (per passi carrabili di nuova costruzione);
- le misure riguardanti il varco di accesso (per passi carrabili già in essere);
- titolo di possesso ed utilizzo dell'immobile relativo al passo carrabile;

Il varco di accesso dovrà essere realizzato con materiali stabili così come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale di Carcare e mantenuto in buone condizioni.

Il cancello od altro mezzo meccanico, qualora impiantato, dovrà essere installato arretrato al fine di consentire la sosta del veicolo in attesa di ingresso. Laddove non sia tecnicamente possibile il cancello od altro mezzo meccanico dovrà essere dotato di apertura a distanza.

La Concessione verrà rilasciata, esclusivamente qualora sussistano i presupposti normativi, in marca da bollo, dal Responsabile del Settore di Polizia Locale previo nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 8 - SUBCONCESSIONE

È vietata, a qualsiasi titolo, a pena di nullità, la subconcessione od il trasferimento della concessione tranne nei casi di successione nella proprietà od in un altro diritto reale di godimento su un bene immobile dotato di accesso, sempre che l'occupazione rimanga inalterata.

Il trasferimento della concessione dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della successione, unitamente generalità del nuovo titolare.

Art. 9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 8;
- la mancata occupazione entro 30 giorni dalla data iniziale dell'occupazione così come indicata nell'atto di concessione;

La concessione è revocata quando:

- sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative, successivamente all'emissione di una diffida a sanare la violazione;
- sia accertato che il concessionario abbia modificato le modalità dell'occupazione in modo da recare nocimento a terzi ;
- sia verificato il mancato versamento del canone dovuto od il ritardo superiore a 15 giorni.

Art. 10 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli accessi dovranno rispettare le prescrizioni impartite dall'articolo 45 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Il passo carrabile autorizzato deve essere caratterizzato con apposito segnale stradale, conforme alle norme del D.P.R. n. 495/1992 (art. 120). La punzonatura deve essere in ogni caso effettuata a spese del titolare della concessione, con le prescrizioni di cui all'art.6 (può essere applicata provvisoriamente un'etichetta adesiva al momento del rilascio);

Art. 12 - CANONE

Il canone concessorio è dovuto per anno solare.

Il canone viene calcolato in base alla superficie degli accessi determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di 1,00 mt. lineare.

Il canone annuo è stabilito in Euro 30,00 per gli accessi con superficie non superiore a mq 3,00 e in Euro 50,00 per gli accessi con superficie superiore a mq 3,00.

Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 15° giorno dalla data di rilascio della concessione.

Il titolo sarà rilasciato solo dopo il pagamento di cui al comma precedente.

I successivi pagamenti dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le tariffe relative alle spese istruttorie per il rilascio, il rinnovo e la regolarizzazione dei passi carrabili e della relativa segnaletica, verranno stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla revoca della concessione ed alle sanzioni di cui all'art.22 del Codice della Strada.

Art. 13 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986).

- gli accessi destinati a cittadini residenti a Carcare portatori di handicap;

Art. 14 - SANZIONI

Chiunque tiene in uso accessi privi di autorizzazione/concessione, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 22, comma 11, del Codice della Strada.

Qualora il concessionario non abbia ottemperato a rispettare le prescrizioni tecniche indicate nella Concessione è soggetto alla sanzione prevista dall'art.22 c. 11, del Codice della strada.

E' vietata la sosta di tutte le categorie di veicoli, in prossimità degli accessi regolarmente autorizzati e segnalati, ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada; il divieto di sosta vale anche per il titolare dell'autorizzazione.

Art. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le disposizioni previste dal Codice della strada e dalle relative norme di attuazione.